



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013**

Modifica dell’articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l’elezione di organi collegiali

ONOREVOLI SENATORI. – La procedura parlamentare e la disciplina costituzionale richiedono un aggiornamento al passo con le esigenze di trasparenza della vita pubblica: ecco perché le vecchie logiche, in cui le candidature escono dall'urna del Parlamento in seduta comune come Minerva dalla testa di Giove, vanno decisamente superate. Il modello anglosassone – delle audizioni pubbliche in cui i candidati sono noti, espongono i loro orientamenti e si assoggettano ad un contraddittorio pubblico – merita di essere adattato al nostro Paese. Ci si è provato con un emendamento all'atto Senato n. 2266, della scorsa legislatura, ora legge 13 agosto 2010, n. 129, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, circa le nomine all'Agenzia per la sicurezza nucleare e ci si riprova ora, con riferimento alle elezioni di competenza del Parlamento in seduta comune, con un'apposita iniziativa di revisione costituzionale.

Già in passato la carenza di trasparenza nelle procedure elettive del Parlamento in seduta comune ha prodotto vistosi attentati allo Stato di diritto e al principio di legalità, contro cui si è elevata la protesta civile e non violenta del movimento radicale. Lo dimostra la battaglia per la ricostituzione del *plenum* della Corte costituzionale.

La Costituzione (articolo 135) è tassativa nel fissare in quindici i membri di cui si compone la Corte costituzionale. Accade invece che, talvolta, la consulta operi e deliberi con soli tredici membri e, quindi, in assenza del *plenum* costituzionale. Ciò accadde, ad esempio, dal 21 novembre 2000 al 24 aprile 2002, da quando cioè vennero a scadenza il mandato del presidente Cesare

Mirabelli e del vice-presidente Francesco Guizzi.

È sempre al Parlamento in seduta comune che spetta di reintegrare il *plenum*.

Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea per i primi due scrutini e la maggioranza dei tre quinti a partire dal quarto scrutinio. Il Parlamento si riunì ben 19 volte, ma ogni tentativo naufragò sull'impossibilità di trovare un accordo tra i partiti e le coalizioni. Solo il 24 aprile 2002 i due giudici costituzionali vennero finalmente eletti. Per ottenere questo risultato occorsero sette giorni di sciopero della fame e della sete di Marco Pannella, nell'ambito di un'iniziativa non violenta che proseguì successivamente per il reintegro del *plenum* della Camera dei deputati.

La storia ebbe a ripetersi nel 2008, quando il giudice costituzionale Romano Vaccarella si dimise, il 4 maggio 2007, e il *plenum* della Corte rimase vacante per oltre diciassette mesi. Venne sostituito da Giuseppe Frigo, eletto giudice costituzionale il 21 ottobre 2008, alla fine di una lunghissima trattativa tra i partiti e 22 votazioni del Parlamento andate a vuoto.

Quelli citati sono attentati alla legalità che si giovano dei mercanteggiamenti, delle incertezze e delle mancanze di trasparenza nelle candidature proposte dai partiti ai componenti del Parlamento, chiamati ad una funzione di mera ratifica di scelte compiute altrove. Ecco perché stavolta si propone di andare al cuore del problema, modificando le procedure in modo da dare visibilità e trasparenza al meccanismo decisionale, coinvolgendo tutti i parlamentari in una *public hearing* che costituisca anche una opportu-

nità per il Paese di conoscenza delle scelte proposte, prima che siano assunte.

La praticabilità della modifica costituzionale proposta riposa sull'articolo 55 della Costituzione, tenendosi comunque presente che in seguito sarà opportuno modificare anche il Regolamento del Senato che, all'articolo 65 dispone: «per le sedute in comune delle due camere si applica il regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse». Lo stesso articolo 35, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati afferma che «il regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri», ma con l'avverbio «normalmente» non preclude certo che siano

adottate norme diverse. Tali norme verrebbero inserite direttamente nel tessuto costituzionale, all'articolo 55 della Costituzione.

Orbene, ferma restando l'auspicabilità che il sistema di candidature e di audizioni pubbliche proposto sia esteso anche all'elezione di altri organi collegiali di spettanza delle due Camere (mediante apposite modifiche dell'articolo 25 del regolamento del Senato e dell'articolo 56 del regolamento della Camera), qui si limita la proposta alla procedura di competenza del Parlamento in seduta comune.

Si tratta di poche norme aggiuntive proposte rispetto all'impianto originario dell'articolo 55 della Costituzione che si lascia, per il resto, intatto.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Ogni volta che il Parlamento in seduta comune debba procedere ad elezione di membri di organi collegiali, le candidature sono depositate da ciascun parlamentare presso la Segreteria generale della Camera dei deputati entro tre giorni dalla data in cui il Parlamento è stato convocato per la prima volta. Ogni parlamentare può depositare non più di una candidatura.

Il giorno prima della data di convocazione del Parlamento in seduta comune, i candidati che ne abbiano fatto richiesta sono ascoltati, in audizione pubblica, dalle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in seduta congiunta, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dalla legge o dalla Costituzione per la carica cui sono candidati.

Prima della votazione per l'elezione di cui al terzo comma, sono ammesse le dichiarazioni di voto».